

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
14 agosto 1998 *

Nel procedimento T-43/98 R,

Emesa Sugar (Free Zone) NV, società disciplinata dal diritto di Aruba, con sede in Oranjestad (Aruba), rappresentata dall'avv. Gerard van der Wal, patrocinante dinanzi allo Hoge Raad dei Paesi Bassi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Aloyse May, 31, Grand-rue,

richiedente,

contro

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai signori Jürgen Huber e Guus Houttuin, consiglieri giuridici, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Alessandro Morbilli, direttore generale della direzione «Affari giuridici» della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,

resistente,

sostenuto da

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Thomas van Rijn, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

* Lingua processuale: l'olandese.

Regno di Spagna, rappresentato dalle signore Rosario Silva de Lapuerta e Mónica López-Monis Gallego, abogados del Estado, del servizio del contenzioso comunitario, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard E. Servais,

e

Repubblica francese, rappresentata dal signor Claude Chavance, segretario per gli Affari esteri, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Francia, 8 B, boulevard Joseph II,

intervenant,

avente ad oggetto la domanda di sospensione parziale dell'esecuzione della decisione del Consiglio 24 novembre 1997, 97/803/CE, riguardante la revisione di medio periodo della decisione 91/482/CEE, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (GU L 329, pag. 50),

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha emesso la seguente

Ordinanza

Ambito normativo

- ¹ L'isola di Aruba fa parte dei paesi e territori d'oltremare (in prosieguo: i «PTOM») associati alla Comunità. L'associazione dei PTOM alla Comunità è disciplinata dalla quarta parte del Trattato CE nonché dalla decisione del Consiglio 25 luglio

1991, 91/482/CEE, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (GU L 263, pag. 1; in prosieguo: la «decisione PTOM»), adottata in applicazione dell'art. 136, secondo comma, del Trattato.

2 L'art. 133, n. 1, del Trattato prevede che le importazioni originarie dei PTOM beneficino, al loro ingresso negli Stati membri, dell'eliminazione totale dei dazi doganali che interviene fra gli Stati membri conformemente alle disposizioni del Trattato.

3 Nella sua versione iniziale, l'art. 101, n. 1, della decisione PTOM stabiliva:

«I prodotti originari degli PTOM sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e tasse d'effetto equivalente».

4 L'art. 102 di questa stessa decisione prevedeva:

«La Comunità non applica all'importazione dei prodotti originari degli PTOM restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente».

5 L'art. 108, n. 1, primo trattino, della decisione PTOM rinvia all'allegato II di quest'ultima (in prosieguo: l'«allegato II») per la definizione della nozione di prodotti originari e dei relativi metodi di cooperazione amministrativa.

- 6 In forza dell'art. 1 dell'allegato II, un prodotto è considerato originario dei PTOM, della Comunità o degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (in prosieguo: gli «Stati ACP») se è stato ivi o interamente ottenuto o sufficientemente trasformato.
- 7 L'art. 6, n. 2, dello stesso allegato precisa che, quando prodotti interamente ottenuti nella Comunità o negli Stati ACP costituiscono oggetto di lavorazioni o di trasformazioni nei PTOM, li si considera come interamente ottenuti nei PTOM. In forza di questa disposizione, detta di «cumulo di origine ACP/PTOM», lo zucchero originario degli Stati ACP che aveva subito una certa lavorazione o trasformazione nei PTOM poteva quindi essere liberamente importato nella Comunità in esenzione dai dazi doganali.
- 8 Ai sensi dell'art. 240, n. 1, della decisione PTOM, quest'ultima si applica per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1° marzo 1990. Ora, il n. 3, sub a) e b), dello stesso articolo prevede che, prima della scadenza del primo quinquennio, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, stabilisce, oltre ai contributi finanziari della Comunità per il secondo quinquennio, se del caso, le eventuali modifiche della decisione PTOM volute dalle autorità competenti dei PTOM o eventualmente proposte dalla Commissione in base alla propria esperienza o al nesso con modifiche in corso di negoziato tra la Comunità e gli Stati ACP.
- 9 In una comunicazione al Consiglio sulla revisione di medio periodo dell'associazione dei PTOM alla Comunità europea [documento COM(94) 538 def., del 21 dicembre 1994], la Commissione ha raccomandato diversi adeguamenti di questa associazione.
- 10 Il 16 febbraio 1996 essa ha presentato al Consiglio una proposta di decisione recante revisione di medio periodo della decisione PTOM (GU C 139, pag. 1). Al sesto e al settimo 'considerando' di questa proposta, essa sosteneva che il libero accesso per qualsiasi prodotto originario dai PTOM ed il mantenimento della

regola del cumulo di origine ACP/PTOM avevano indotto a constatare l'esistenza di un rischio di conflitto tra gli obiettivi di due politiche comunitarie, cioè lo sviluppo dei PTOM e la politica agricola comune.

- 11 Intendendo risolvere tale rischio di conflitto, il Consiglio ha adottato la decisione 24 novembre 1997, 97/803/CE, riguardante la revisione di medio periodo della decisione 91/482/CEE, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (GU L 329, pag. 50; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

- 12 Nel settimo 'considerando' di questa decisione ha rilevato:

«(...) è necessario prevenire nuove perturbazioni mediante misure atte a definire un quadro favorevole alla regolarità degli scambi e compatibili nel contempo con la politica agricola comune».

- 13 A tal fine, la decisione impugnata ha inserito nella decisione PTOM gli artt. 108 bis e 108 ter che ammettono il cumulo di origine ACP/PTOM rispettivamente per il riso e lo zucchero, fino ad un quantitativo annuo determinato.

- 14 Pertanto, l'art. 108 ter, nn. 1 e 2, della decisione PTOM stabilisce:

«1. (...) il cumulo di origine ACP/PTOM di cui all'allegato II, articolo 6 è ammesso per un quantitativo annuo di 3 000 tonnellate di zucchero.

2. Per l'attuazione delle norme di cumulo ACP/PTOM di cui al paragrafo 1 si considera sufficiente per conferire carattere di prodotti originari dei PTOM la riduzione dello zucchero in zollette o la colorazione».

- 15 La decisione impugnata ha modificato anche gli artt. 101, n. 1, e 102, della decisione PTOM, i quali attualmente sono così formulati:

«Articolo 101

1. I prodotti originari dei PTOM sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi all'importazione.

(...)

Articolo 102

Fatti salvi gli articoli 108 bis e 108 ter, la Comunità non applica all'importazione dei prodotti originari dei PTOM né restrizioni quantitative, né misure di effetto equivalente».

Fatti e procedimento

- 16 Dall'aprile 1997 la richiedente gestisce uno zuccherificio, situato nell'isola di Aruba, ed esporta zucchero verso la Comunità.
- 17 Poiché lo zucchero non è prodotto ad Aruba, la richiedente acquista zucchero bianco in raffinerie di zucchero di canna stabilite negli Stati ACP. Lo zucchero acquistato viene trasportato ad Aruba, dove è sottoposto ad operazioni di lavorazione e di trasformazione, a conclusione delle quali il prodotto è considerato finito. Queste operazioni consistono nel depurare lo zucchero, macinarlo (operazione detta di «milling»: lo zucchero viene portato al calibro voluto in funzione delle specifiche date dal cliente) e imballarlo. La fabbrica della richiedente ha, secondo quest'ultima, una capacità minima di lavorazione di 34 tonnellate di zucchero per anno.
- 18 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 marzo 1998 la richiedente ha presentato, ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato un ricorso mirante all'annullamento parziale della decisione impugnata.
- 19 Con atto separato registrato nella cancelleria del Tribunale il 10 aprile 1998, essa ha presentato anche, ai sensi dell'art. 185 del Trattato, una domanda di sospensione dell'esecuzione dell'art. 1, punti 28, 30, 32 e 60, della decisione impugnata, finché il Tribunale si sia pronunciato sul merito e, in subordine, ai sensi dell'art. 186 del Trattato, una domanda di provvedimenti provvisori adeguati.
- 20 Il Consiglio ha presentato le sue osservazioni scritte sulla domanda di provvedimenti urgenti il 5 maggio 1998.

- 21 Con atti depositati nella cancelleria del Tribunale rispettivamente il 23 aprile, il 4 giugno e il 12 giugno 1998, il Regno di Spagna, la Commissione e la Repubblica francese hanno chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della resistente. Con ordinanze 12 maggio, 15 giugno e 16 giugno 1998, il presidente del Tribunale ha accolto queste domande d'intervento nell'ambito del procedimento sommario.
- 22 Con atto registrato nella cancelleria del Tribunale l'8 maggio 1998, il governo di Aruba, rappresentato dagli avv. ti P. V. F. Bos e M. M. Slotboom, del foro di Rotterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv. ti Loesch e Wolter, 11, rue Goethe, ha chiesto d'intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della richiedente.
- 23 Quest'ultima domanda è stata notificata alle parti nel procedimento principale, ai sensi dell'art. 116, n. 1, del regolamento di procedura.
- 24 Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 12 maggio 1998, la richiedente ha dichiarato di non opporsi alla domanda di cui trattasi. Il Consiglio, nel termine stabilito, non ha presentato osservazioni su quest'ultima.
- 25 Con telefax del 28 maggio 1998, la cancelleria del Tribunale ha invitato il governo di Aruba ad essere presente all'udienza, senza pertanto prendere posizione sulla domanda d'intervento. Una copia della domanda di provvedimenti urgenti, nonché delle osservazioni del Consiglio su quest'ultima è stata ad esso notificata.
- 26 Le parti hanno svolto le loro difese orali il 22 giugno 1998.

In diritto

Sulla domanda d'intervento

- 27 Aruba è esplicitamente menzionata nell'allegato IV del Trattato al titolo dei PTOM ai quali si applicano le disposizioni della parte quarta del Trattato.
- 28 A tal riguardo gli artt. 132, n. 1, e 133, n. 1, del Trattato stabiliscono:

«Articolo 132

1. Gli Stati membri applicano ai loro scambi commerciali con i (PTOM) il regime che si accordano tra di loro, in virtù del presente Trattato.

(...)

Articolo 133

1. Le importazioni originarie dei (PTOM) beneficiano, al loro ingresso negli Stati membri, dell'eliminazione totale dei dazi doganali che interviene progressivamente fra gli Stati membri conformemente alle disposizioni del presente Trattato».

- 29 Occorre rilevare che, nella sentenza 14 settembre 1995, cause riunite T-480/93 e T-483/93, *Antillean Rice Mills e a./Commissione* (Racc. pag. II-2305, punto 92), che costituisce attualmente oggetto d'impugnazione dinanzi alla Corte (causa C-390/95 P), il Tribunale ha dichiarato che l'attuazione del regime di associazione dei PTOM alla Comunità, descritto dagli artt. 131-135 del Trattato, costituisce «un procedimento dinamico» le cui modalità devono essere definite con una decisione del Consiglio in conformità all'art. 136, secondo comma, del Trattato.
- 30 Esso ha sottolineato (punto 93) che le disposizioni di attuazione così adottate dal Consiglio devono contribuire a rendere più stretta l'associazione dei PTOM per incrementare gli scambi e proseguire in comune nello sforzo di sviluppo economico e sociale, senza tuttavia compromettere l'instaurazione di una politica agricola comune nel settore dell'agricoltura.
- 31 Infine, ha aggiunto (punto 94) che la decisione PTOM ha sancito per la prima volta il principio del libero accesso alla Comunità di prodotti agricoli originari dei PTOM.
- 32 L'art. 108 ter della decisione PTOM, inserito dalla decisione impugnata, prevede tuttavia un limite quantitativo delle importazioni nella Comunità di zucchero originario degli Stati PTOM, determinando i quantitativi annui che possono beneficiare della regola di cumulo di origine ACP/PTOM.
- 33 Dato che Aruba, nella sua qualità di PTOM, può beneficiare del regime di scambi commerciali istituito dalle disposizioni della quarta parte del Trattato nonché della decisione PTOM e che, secondo la richiedente, la decisione impugnata ha violato gli artt. 132 e 133 del Trattato, occorre ammettere che Aruba ha un interesse alla soluzione della presente controversia ai sensi dell'art. 37, secondo comma, dello Statuto (CE) della Corte, che si applica al Tribunale in forza dell'art. 46 di quest'ultimo.

- 34 Occorre quindi accogliere la domanda d'intervento del governo di Aruba a sostegno delle conclusioni della richiedente nella presente domanda di provvedimenti urgenti.

Sulla domanda di provvedimenti provvisori

- 35 Ai sensi del combinato disposto degli artt. 185 e 186 del Trattato e dell'art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), come modificato dalla decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21), il Tribunale può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato o disporre i provvedimenti provvisori necessari.
- 36 L'art. 104, n. 1, del regolamento di procedura prevede che una domanda di sospensione dell'esecuzione è ricevibile solo se il richiedente ha impugnato l'atto di cui trattasi in un ricorso dinanzi al Tribunale. Il n. 2 dello stesso articolo prevede che le domande relative a provvedimenti provvisori devono precisare i motivi d'urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (*fumus boni iuris*) l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto. Queste condizioni sono cumulative, di modo che i provvedimenti provvisori devono essere respinti qualora una di esse manchi [ordinanza del presidente della Corte 14 ottobre 1996, causa C-268/96 P(R), SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. I-4971, punto 30].
- 37 Nella fattispecie sembra opportuno esaminare innanzi tutto la condizione relativa all'urgenza.

Argomenti delle parti

- 38 La richiedente sostiene che la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata sia necessaria per evitare che essa subisca un danno grave ed irreparabile.

- 39 Il quantitativo annuo di zucchero che beneficia della regola di cumulo di origine ACP/PTOM, fissato con la decisione impugnata a 3 000 tonnellate per tutta l'industria saccarifera dei PTOM (v. supra, punto 14), corrisponderebbe alla produzione mensilmente lavorata e trasformata nella fabbrica della richiedente e non consentirebbe di assicurare la redditività finanziaria di una sola fabbrica di zucchero nei PTOM.
- 40 L'applicazione della decisione PTOM, come modificata dalla decisione impugnata, avrebbe già comportato la cessazione delle attività commerciali della richiedente ad Aruba e la chiusura della sua fabbrica. Questo sarebbe la conseguenza della restrizione quantitativa introdotta con la decisione impugnata nonché dell'esclusione dell'operazione di «milling» (v. supra, punto 17) dall'elenco delle operazioni di lavorazione o di trasformazione ritenute sufficienti per consentire allo zucchero ACP di essere considerato originario dei PTOM.
- 41 La cessazione da parte della richiedente della sua attività avrebbe poi comportato uno smantellamento della sua fabbrica, in quanto le macchine sono state «mothballed» (le macchine sono state fermate e messe in deposito).
- 42 Basandosi in particolare su ordinanze emesse il 17 ottobre 1997 (causa 97/1405) e il 19 dicembre 1997 (causa 97/1657) dal presidente dell'Arrondissementsrechtbank dell'Aia, la richiedente sostiene che il danno che essa subisce attualmente a causa della decisione impugnata è grave ed irreparabile. Essa rileva che, in queste ordinanze, è stato constatato che essa «si trova sotto la minaccia di un danno grave e del tutto irreparabile».

- 43 A suo parere, il suo danno è grave, poiché l'arresto totale della sua attività commerciale comporterà la cessazione dei contratti di vendita conclusi con i suoi acquirenti, una perdita della sua quota di mercato, la cessazione anticipata dei suoi contratti di fornitura conclusi con i produttori di zucchero da canna a Trinità e Tobago, la perdita di fiducia degli investitori, la perdita delle facilitazioni di credito e alcuni licenziamenti. Di conseguenza, sarebbe possibile un danno finanziario considerevole per la richiedente ed i suoi azionisti.
- 44 Dall'apertura della fabbrica ad Aruba nell'aprile 1997, circa 7 500 tonnellate di zucchero originario degli Stati ACP sarebbero state trasformate dalla richiedente ed esportate verso la Comunità. Ora, dal 1° dicembre 1997, la decisione impugnata avrebbe avuto come effetto di rendere impossibili queste esportazioni e di azzerare il fatturato della richiedente.
- 45 La natura degli investimenti effettuati e l'utilizzo insufficiente della sua fabbrica non consentirebbero alla richiedente di attendere la conclusione del procedimento nella causa principale. Essa sostiene che, essendo sospesa la sua attività, l'esigibilità dei crediti di finanziamento la porterà molto probabilmente al fallimento, se non viene accolta la sua domanda di provvedimenti urgenti.
- 46 Il danno subito dalla richiedente sarebbe anche irreparabile. Da un lato, le sarebbe particolarmente difficile valutare il danno attualmente subito. Dall'altro, il risarcimento che potrebbe esserle concesso non potrebbe affatto collocarla nella posizione che essa occupava sul mercato nel 1997 (ordinanza della Corte 12 luglio 1990, causa C-195/90 R, Commissione/Germania, Racc. pag. I-3351).
- 47 Anche se si dovesse dimostrare, in tale fase del procedimento, che il danno subito dalla richiedente è solo un danno puramente pecuniario, quod non, ciò non comporterebbe che la sua domanda di provvedimenti urgenti debba per tale motivo essere respinta.

- 48 Infatti, risulterebbe dalla giurisprudenza che il giudice dei provvedimenti urgenti deve esaminare, sulla base delle circostanze particolari di ciascun caso ad esso sottoposto, la questione se l'interessato rischi, in mancanza di concessione dei provvedimenti provvisori richiesti, di subire un danno che non potrà più essere riparato quando interverrà la decisione sul ricorso principale.
- 49 Questo criterio dovrebbe anche essere esaminato quando il danno fatto valere è puramente pecuniario (ordinanze del presidente del Tribunale 29 settembre 1993, causa T-497/93 R II, Hogan/Corte di giustizia, Racc. pag. II-1005). La possibilità di avviare un procedimento per risarcimento di un danno in forza dell'art. 215 del Trattato non significherebbe che il danno fatto valere non è né grave né irreparabile (ordinanza del presidente della Corte 21 agosto 1981, causa 232/81 R, Agricola Commerciale Olio e a./Commissione, Racc. pag. 2193).
- 50 La richiedente conclude che, essendo minacciata di fallimento (ordinanza del presidente del Tribunale 26 ottobre 1994, cause riunite T-231/94 R, T-232/94 R e T-234/94 R, Transacciones Marítimas e a./Commissione, Racc. pag. II-885, punto 42) o, quanto meno, dovendo sostenere un onere finanziario eccezionalmente pesante in attesa di una sentenza nel merito nella causa principale (ordinanza del presidente del Tribunale 25 agosto 1994, causa T-156/94 R, Aristrain/Commissione, Racc. pag. II-715, punto 33), i criteri dell'urgenza devono essere considerati soddisfatti nella fattispecie.
- 51 Il Consiglio sostiene che la richiedente non ha fornito la prova del fatto che la condizione relativa all'urgenza sia soddisfatta.
- 52 In primo luogo, il danno fatto valere sarebbe puramente finanziario. Per tale motivo non potrebbe essere considerato irreparabile, poiché potrebbe costituire oggetto di una compensazione finanziaria successiva.

- 53 In secondo luogo, lo stato della situazione finanziaria della richiedente non sarebbe stato sufficientemente chiarito e motivato da quest'ultima perché il giudice dei provvedimenti urgenti potesse accogliere la sua domanda di sospensione dell'esecuzione.
- 54 Infine, la richiedente non avrebbe dimostrato sufficientemente in diritto l'esistenza di un nesso di causalità tra la decisione impugnata e l'asserito danno grave ed irreparabile. Nella fattispecie, quest'ultimo sarebbe imputabile unicamente — o quanto meno in gran parte — alla scelta della richiedente, la quale, secondo il Consiglio, conosceva le possibili conseguenze del suo comportamento o avrebbe dovuto conoscerle (sentenze della Corte 29 settembre 1982, causa 26/81, Oleifici Mediterranei/CEE, Racc. pag. 3057, e 5 ottobre 1993, cause riunite C-13/92, C-14/92, C-15/92 e C-16/92, Driessen en Zonen e a., Racc. pag. I-4751).

Valutazione del giudice dei provvedimenti urgenti

- 55 Spetta al giudice dei provvedimenti urgenti esaminare se l'eventuale annullamento dell'atto controverso da parte del Tribunale cagioni una modifica radicale della situazione rispetto a quanto si sarebbe invece verificato in caso di esecuzione immediata dell'atto stesso e se, al contrario, la sospensione dell'esecuzione sia tale da ostacolare la piena efficacia dell'atto nel caso in cui il ricorso in via principale sia respinto (v., in particolare, ordinanza del presidente della Corte 11 maggio 1989, cause riunite 76/89 R, 77/89 R e 91/89 R, Radio Telefis Eireann e a./Commissione, Racc. pag. 1141, punto 15).
- 56 Come risulta dalla giurisprudenza costante, il carattere urgente di una domanda di provvedimenti provvisori deve essere valutato in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente, al fine di evitare che il richiedente subisca un danno grave ed irreparabile. La parte che chiede la sospensione dell'esecuzione di una decisione impugnata è tenuta a provare di non poter attendere l'esito della causa principale senza dover subire un danno che comporterebbe conseguenze gravi ed irreparabili (v., in particolare, ordinanza del presidente del Tribunale 12 maggio 1995, cause riunite T-79/95 R e T-80/95 R, SNCF e British Railways/Commissione, Racc. pag. II-1433, punto 36).

- 57 Al fine di determinare i requisiti di prova nella fattispecie, occorre ricordare che gli artt. 108 bis e 108 ter, che introducono contingenti tariffari annui per le esportazioni di riso e di zucchero verso la Comunità, modificano la decisione PTOM che, prima della sua revisione con la decisione impugnata, non prevedeva, per quanto riguarda questi due prodotti, alcuna limitazione all'applicazione della regola di cumulo di origine ACP/PTOM.
- 58 Risulta esplicitamente dal settimo 'considerando' della decisione impugnata che il Consiglio ha inserito questi nuovi articoli nella decisione PTOM al fine di eliminare un rischio di conflitti tra due obiettivi del Trattato, cioè lo sviluppo dei PTOM e la politica agricola comune. Infatti l'introduzione mediante la decisione PTOM di un libero accesso per tutti i prodotti originari dei PTOM e del cumulo di origine ACP/PTOM aveva comportato gravi perturbazioni sul mercato comunitario, le quali avevano comportato ripetutamente l'adozione di misure di salvaguardia.
- 59 I contingenti tariffari di cui trattasi sono stati introdotti, come hanno fatto presente il Consiglio e il governo francese all'udienza, al fine di mantenere le importazioni nella Comunità di zucchero originario dei PTOM entro limiti compatibili con l'equilibrio del mercato comunitario dello zucchero. Infatti, l'assenza di qualsiasi limitazione quantitativa potrebbe mettere in pericolo questo equilibrio, a danno dei produttori comunitari. Come hanno affermato la Commissione ed il governo francese, senza che ciò sia contestato dalla richiedente, ogni quantitativo di zucchero importato al di là dei limiti d'importazione attuali creerebbe un'eccedenza sul mercato comunitario. In tal caso, l'equilibrio potrebbe essere ripristinato solo riducendo la quota di produzione dei produttori comunitari.
- 60 Nella fattispecie, occorre anche sottolineare che, salvo in una situazione d'urgenza manifesta, il giudice dei provvedimenti urgenti non può, senza rischiare di pregiudicare il potere discrezionale della Commissione, sostituire la sua valutazione a

quella di questa istituzione per quanto riguarda la scelta del provvedimento più adeguato per prevenire perturbazioni sul mercato comunitario dello zucchero, pur tenendo conto delle esigenze collegate all'associazione dei PTOM alla Comunità (ordinanza del presidente del Tribunale 2 marzo 1998, causa T-310/97 R, Governo delle Antille olandesi/Consiglio, Racc. pag. II-455, punto 64).

- 61 Ne deriva che la domanda della richiedente può essere accolta solo se l'urgenza dei provvedimenti richiesti sembri incontestabile (ordinanza del presidente del Tribunale 21 marzo 1997, causa T-179/96 R, Antonissen/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-425, punto 22, e ordinanza Governo delle Antille olandesi/Consiglio, citata, punto 65).
- 62 Tale non è il caso a prima vista nella presente fattispecie.
- 63 Occorre constatare che il danno fatto valere dalla richiedente riveste un carattere puramente pecuniario.
- 64 Secondo la richiedente esso è composto di tre elementi.
- 65 In primo luogo, esso consisterebbe in un mancato guadagno collegato all'introduzione dei limiti quantitativi per quanto riguarda l'applicazione della regola di cumulo di origine ACP/PTOM. In secondo luogo, la decisione impugnata comporterebbe una perdita in termini di investimenti. In caso di annullamento da parte del Tribunale della decisione impugnata, quest'ultimo danno si limiterebbe tuttavia ai costi di ammortamento per il periodo durante il quale la produzione e la vendita sono stati interrotti.

- 66 La richiedente fa valere poi «altri danni» collegati all'adozione della decisione impugnata. Si tratterebbe in particolare di costi relativi alla risoluzione o alla sospensione dell'esecuzione del contratto di approvvigionamento di zucchero che la richiedente aveva concluso con il suo fornitore per il periodo 1997-2002, dei costi collegati alla risoluzione dei contratti di acquisto di zucchero che essa aveva concluso con i suoi acquirenti, dei costi collegati alla risoluzione dei contratti di finanziamento, nonché dei costi di mantenimento dell'impresa durante il periodo intermedio, quali affitto, costi di manutenzione e retribuzioni, che ammonterebbero a 11 415 ECU al mese.
- 67 In risposta a un quesito posto dal giudice dell'urgenza nel corso dell'udienza, la richiedente ha poi confermato che i problemi collegati ad un'eventuale ripresa della produzione saccarifera sono unicamente di ordine pratico.
- 68 Essa ha tuttavia sostenuto che potrebbe sussistere un problema giuridico al riguardo, cioè l'eventuale decisione del Consiglio di modificare l'ambito normativo pertinente in occasione della revisione della sua decisione PTOM, la cui durata di applicazione scade il 1° marzo 2000.
- 69 Tuttavia, trattandosi di una semplice ipotesi fondata su eventi futuri ed incerti, questa circostanza non può giustificare fin d'ora la concessione dei provvedimenti provvisori.
- 70 In considerazione di quanto precede, occorre constatare che il danno fatto valere può in via di principio essere quantificato ed eventualmente costituire oggetto di un risarcimento successivo, se la richiedente ha successo nella causa principale.

- 71 Ora, dalla giurisprudenza risulta che un danno di carattere pecuniario non può essere considerato, salvo circostanze eccezionali, come irreparabile, atteso che esso può costituire oggetto di una compensazione finanziaria successiva (v., in particolare, ordinanza del presidente della Corte 18 ottobre 1991, causa C-213/91 R, Abertal e a./Commissione, Racc. pag. I-5109, punto 24).
- 72 Secondo una giurisprudenza costante, l'esistenza di circostanze eccezionali può essere constatata quando risulta che, in assenza del provvedimento provvisorio richiesto, l'interessato rischia di essere posto in una situazione che può mettere in pericolo la sua stessa esistenza o modificare in modo irrimediabile le sue quote di mercato (ordinanza del presidente del Tribunale 7 novembre 1995, causa T-168/95 R, Eridania e a./Consiglio, Racc. pag. II-2817, punto 42).
- 73 Per quanto riguarda la sopravvivenza economica dell'impresa, la richiedente afferma che l'applicazione della decisione impugnata ha portato alla cessazione immediata della sua attività ed alla completa chiusura della sua impresa. A suo parere, i dipendenti dell'impresa hanno già lasciato la fabbrica e le macchine sono state fermate e messe in deposito («mothballed»), mentre gli accordi di approvvigionamento e di vendita sono stati provvisoriamente sospesi.
- 74 La richiedente sostiene che essa rischia di trovarsi in stato di insolvenza e che, se la domanda di provvedimenti urgenti fosse respinta, l'impresa potrebbe essere dichiarata fallita nelle settimane successive l'ordinanza di rigetto.
- 75 Ora, la richiedente non ha fornito la prova della fondatezza di quest'ultima affermazione. Infatti, né gli atti del fascicolo né i numerosi documenti presentati solo una settimana prima dell'udienza — e che sono stati poi respinti, dato che la loro presentazione tardiva non è stata motivata — contengono sufficienti informazioni sulla situazione patrimoniale della richiedente che consentano al giudice dell'ur-

genza di valutare la sua situazione finanziaria e di esaminare se si debba seriamente credere che, senza la concessione di provvedimenti provvisori, la richiedente non potrà sopravvivere finché il Tribunale si pronunci sul ricorso in via principale.

- 76 Inoltre, la richiedente ha ommesso di fornire informazioni relative alla redditività della sua impresa e, in particolare, di dimostrare quale quantitativo annuo di zucchero fosse assolutamente necessario per assicurare la sua sopravvivenza fino alla conclusione del procedimento in via principale. La dichiarazione contenuta nelle sue memorie, secondo cui essa deve essere in grado di esportare 34 000 tonnellate di zucchero all'anno al fine di rimanere vitale, è una pura affermazione, la cui effettività non è dimostrata e da cui non si può trarre alcuna conseguenza.
- 77 Ne deriva che la richiedente non ha fornito la prova, il cui onere incombe ad essa, di essere sotto minaccia di fallimento.
- 78 In ogni caso, anche supponendo che la richiedente sia posta in liquidazione giudiziaria prima che il Tribunale si pronunci sulla causa principale, si deve constatare nella fattispecie che uno scioglimento forzato della società e di conseguenza la realizzazione forzata del suo attivo possono, rispetto alla sua situazione attuale, solo comportare un danno supplementare puramente pecuniario, che può costituire oggetto di un risarcimento successivo.
- 79 Infatti, come la richiedente stessa ha affermato, l'applicazione della decisione impugnata ha già comportato la cessazione temporanea della sua attività e la chiusura della sua impresa, determinando la disoccupazione per motivi tecnici dei dipendenti (v. supra, punto 73). In tale situazione, l'eventuale scioglimento forzato della richiedente non comporterebbe quindi le stesse conseguenze socio-economiche della chiusura di un'impresa ancora attiva sul mercato, conseguenze che la concessione dei provvedimenti provvisori ha del resto come finalità di evitare.

80 In considerazione delle circostanze molto specifiche della fattispecie, il giudice dell'urgenza ritiene pertanto, tenuto conto della giurisprudenza sopra menzionata al punto 71, che neanche la minaccia di fallimento, anche supponendo che sia dimostrata, potrebbe giustificare la sospensione dell'esecuzione richiesta.

81 Per quanto riguarda l'asserito rischio di modifica irrimediabile della sua quota di mercato, è sufficiente constatare che la richiedente non ha fornito alcuna indicazione che consenta di supporre che essa non sarebbe in grado, in seguito ad un'eventuale sentenza di annullamento della decisione impugnata, di ritrovare i suoi sbocchi nella Comunità e di recuperare la sua quota di mercato.

82 Da quanto precede risulta che la richiedente non ha dimostrato che essa rischia di subire un danno grave ed irreparabile.

83 Pertanto, la condizione relativa all'urgenza non è soddisfatta nella fattispecie.

84 Occorre quindi respingere la domanda di provvedimenti urgenti senza che sia necessario esaminare gli altri motivi e argomenti dedotti dalla richiedente per giustificare la concessione della sospensione dell'esecuzione richiesta.

85 Infine, per gli stessi motivi sopra esposti, occorre respingere anche la domanda mirante, senza altra precisazione, a che sia disposto qualsiasi provvedimento provvisorio adeguato.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

- 1) Il governo di Aruba è ammesso ad intervenire nel presente procedimento sommario a sostegno delle conclusioni della richiedente.**
- 2) La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.**
- 3) Le spese sono riservate.**

Lussemburgo, 14 agosto 1998

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

B. Vesterdorf